

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI e ROGNONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti
con sede in Genova

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e al vostro giudizio riguarda il progetto di «statalizzazione della Accademia ligustica di belle arti con sede in Genova».

L'Accademia, fondata nel 1751, seconda nel nostro Paese dopo quella di Venezia, è fra le più antiche istituzioni di questo genere esistenti in Italia. Questo istituto ha svolto nel tempo e svolge ancora importanti funzioni nell'ambito della formazione culturale e artistica, oltre a collaterali attività museali ed espositive.

Ebbene, l'Accademia ligustica è stata esclusa, senza che ne fossero spiegati i motivi, da tutte le statalizzazioni che si sono susseguite negli ultimi anni. Ricordiamo a puro titolo di memoria che nell'ultimo decennio il Ministero della pubblica istruzione ha istituito dieci nuove accademie di belle arti e trentatré conservatori di musica in regioni non ancora dotate di tali istituzioni. La richiesta di statalizzazione dell'Accademia ligustica a noi pare quindi del tutto fondata se si tiene conto anche del fatto che attualmente la Liguria è una delle tre sole regioni (le altre sono la Sardegna e la Basilicata) prive di una Accademia statale di belle arti.

Dobbiamo anche ricordare che, negli anni 1985 e 1986, proposte di legge che richiedevano l'acquisizione da parte dello Stato dell'Accademia ligustica sono state presentate da parlamentari liguri di diverso orientamento politico: tali proposte sono poi decadute senza essere state discusse.

Va rilevato che negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte dei giovani studenti di poter accedere ai corsi regolari nelle discipline artistiche, richiesta motivata dall'esistenza in Liguria di ben quattro licei artistici (uno statale, uno comunale e uno religioso a Genova e un secondo statale

a Savona) e di un istituto d'arte a Chiavari. Inoltre, gli studenti dell'istituto d'arte di Acqui Terme si orientano in buona parte verso l'Accademia genovese.

Le iscrizioni all'Accademia ligustica sono ulteriormente aumentate dopo l'entrata in vigore dei decreti che prevedono l'obbligo del possesso di un diploma di Accademia di belle arti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento (decreti ministeriali del 2 marzo 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, e del 2 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 maggio 1979).

Fino ad oggi, gli enti locali (regione Liguria, comune e provincia di Genova), per venire incontro alle esigenze della popolazione studentesca, hanno dato il loro sostegno finanziario alle iniziative della Accademia ligustica volte ad allestire i corsi di insegnamento: corsi che, fra l'altro, il Ministero della pubblica istruzione, dopo positivi accertamenti ispettivi, ha riconosciuto legalmente con decreto del 2 maggio 1979.

Questa situazione, peraltro, non è però più sostenibile dagli enti locali. Del resto la gestione dei corsi che hanno per loro finalità l'abilitazione all'insegnamento non può più essere considerata un argomento di cultura locale.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione intende sanare questa situazione; ha anche carattere di urgenza ormai indilazionabile proprio per la situazione venutasi a creare nell'ente in questione in seguito all'entrata in vigore dei citati decreti del 1972 e del 1979.

Riteniamo inoltre sia un positivo elemento di valutazione la dichiarata disponibilità da parte del comune di Genova a continuare a sostenere gli oneri relativi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'immobile che attualmente ospita l'Accademia ligustica ma soprattutto l'intenzione di mettere a disposizione una nuova sede nel prestigioso Palazzo Ducale, il cui restauro è ormai ultimato.

Il disegno di legge è composto di 7 articoli. Gli articoli da 1 a 5 riguardano il

trasferimento allo Stato della Accademia ligustica, del personale e del materiale didattico. L'articolo 6 tratta della norma transitoria relativa agli attuali studenti dell'Accademia ligustica. L'articolo 7 concerne la spesa annua da ascrivere al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1994 la scuola dell'Accademia ligustica di Genova, legalmente riconosciuta, è trasferita allo Stato ed assume la seguente denominazione: «Accademia statale di belle arti di Genova».

Art. 2.

1. Il personale della scuola dell'Accademia ligustica di Genova, che sia in possesso dei requisiti richiesti al personale di ruolo e non abbia superato i limiti di età previsti dalle vigenti leggi, viene assunto da parte dello Stato e immesso nei ruoli ordinari delle Accademie di belle arti.

Art. 3.

1. Al personale assunto nei ruoli delle Accademie di belle arti è riconosciuto il periodo di servizio prestato nell'Accademia ligustica di Genova a far data dal riconoscimento legale della stessa.

Art. 4.

1. Gli organici relativi al personale insegnante e non insegnante dell'Accademia ligustica di Genova, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono integrati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La pianta organica dell'Accademia ligustica di Genova, alla data del suo trasferimento allo Stato, dovrà rientrare nel limite minimo dei posti di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

1. Il materiale didattico in dotazione all'Accademia ligustica di Genova viene trasferito allo Stato, senza oneri per lo stesso, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Gli studenti che alla data del trasferimento allo Stato dell'Accademia ligustica sono iscritti ai corsi legalmente riconosciuti conservano i diritti acquisiti derivanti dagli anni di studio compiuti e il diritto ad iscriversi all'anno accademico loro spettante.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede con gli ordinari stanziamenti a carico dello Stato nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(articolo 4)TABELLA DELL'ORGANICO DELL'ACCADEMIA STATALE
DI BELLE ARTI DI GENOVA

	Posti
<i>Personale insegnante:</i>	
Pittura	2
Scultura	1
Scenografia	1
Storia dell'arte e bibliotecario	2
Anatomia artistica	2
Incisione	1
Plastica ornamentale	1
Corsi speciali	12
<i>Personale assistente:</i>	
Pittura	2
Scultura	1
Scenografia	1
Storia dell'arte	2
Anatomia artistica	2
Incisione	1
Plastica ornamentale	1
<i>Personale non insegnante:</i>	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	1
Carriera ausiliaria	6